




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Disdetta carta di credito o prepagata

Autore: Mariano Acquaviva | 31/03/2021



È sempre possibile disdire la propria carta di credito, purché si rispetti un termine di preavviso. Vediamo come fare.

La **carta di credito** rappresenta la forma di pagamento in assoluto più diffusa: praticità e semplicità sono le chiavi del suo successo. Sebbene normalmente

sicura, una transazione che avviene con moneta elettronica può, però, essere bersaglio di truffe: si pensi solamente al fenomeno, attualissimo, della clonazione della carta. I motivi che inducono una persona a chiedere la **disdetta della carta di credito** sono molteplici: i più frequenti sono riconducibili alla rottura del rapporto di fiducia tra il cliente e l'istituto di credito che ha emesso la carta, oppure al sopraggiungere di condizioni economiche eccessivamente onerose per il titolare. Al di là delle ragioni concrete, però, quello che qui interessa è capire **come si disattiva una carta di credito**.

La disdetta

Il titolare di una **carta di credito** (o **carta prepagata**: la procedura è identica) ha diritto di rinunciare alla stessa liberamente, senza dover pagare spese di chiusura o penali. La legge consente sempre al cliente di recedere: ogni contratto sottoscritto per il rilascio della carta di credito deve **obbligatoriamente** prevedere il **diritto di recesso [1]**. Va precisato, però, che la banca ha diritto ad un **preavviso**, che è di almeno **due mesi**. Questo in pratica significa che la comunicazione di disdetta produrrà i suoi effetti solamente due mesi dopo (ad esempio, il recesso comunicato a giugno sarà efficace ad agosto). L'istituto di credito (banca, Poste Italiane o altro ente) non potrà chiedere per intero il pagamento del canone annuale, ma solamente quello proporzionato all'effettivo possesso della carta. Se pagato anticipatamente per intero, il canone in sovrappiù andrà restituito al cliente.

La disdetta può avvenire: mediante invio di **raccomandata** con avviso di ricevimento diretta alla sede legale dell'istituto con il quale è stato sottoscritto il contratto; recandosi direttamente presso la **filiale** e inoltrando richiesta scritta; utilizzando la **Posta elettronica certificata**.

Nel primo caso, nella stessa busta contenente la raccomandata bisognerà allegare anche la carta di credito di cui si chiede la disattivazione; la carta dovrà essere **invalidata**, cioè **tagliata in due parti** lungo la banda magnetica ed il chip: lo scopo, chiaramente, è di rendere inservibile la carta. La lettera raccomandata dovrà contenere la volontà esplicita e inequivocabile di recedere dal contratto e, pertanto, di disdire la carta. È consigliabile allegare anche un documento di identità.

Nel secondo caso, invece, la carta di credito andrà semplicemente restituita alla

filiale: qui provvederà il funzionario competente a far compilare l'idonea documentazione e a provvedere alla distruzione della carta.

Se, infine, si decide di utilizzare la propria Posta elettronica certificata, bisognerà inviare telematicamente la comunicazione e, essendo impossibile allegare la carta, recarsi presso la filiale per restituire la stessa. Occorre precisare che la disdetta della carta non fa venir meno gli altri eventuali obblighi economici contenuti nel contratto bancario, i quali continueranno a vigere a carico del cliente.

Occhio al contratto

Ad ogni buon conto, è sempre opportuno leggere le **condizioni contrattuali** prima di esercitare il recesso. Spesso la carta di credito viene rilasciata contemporaneamente all'apertura del conto corrente: in tal caso le condizioni di recesso sono rinvenibili direttamente in questo contratto. Non è infrequente, poi, che gli istituti di credito colleghino alla disdetta della carta alcuni effetti che si ripercuotono sul conto.

Note

[1] Decreto legislativo n. 11/2010 del 27.01.2010.